



28 luglio 2014

Al Direttore della Casa Circondariale
Dott. Antonio Mario GALATI
VIBO VALENTIA

e.p.c.:

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Luigi PAGANO
ROMA

Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione del D.A.P.
Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA
ROMA

Al Provveditore Regionale della
Amministrazione Penitenziaria
per la Calabria
Dott. Salvatore ACERRA
CATANZARO

All'Ufficio per le
Relazioni Sindacali e
per le Relazioni con il Pubblico del D.A.P.
ROMA

Alle Segreterie Generali di:
SAPPE
OSAPP
SINAPPE
UGL
CGIL
LORO SEDI

OGGETTO: Ordine di servizio n. 74 del 3 luglio 2014. Richiesta annullamento e convocazione.

Corre l'obbligo alle scriventi di dover intervenire sulla disposizione in oggetto emanata da codesta Autorità dirigente, dal momento che la stessa pur conformandosi formalmente a quanto



deliberato dalla CAR in data 1° luglio 2014 ne disattende sostanzialmente i contenuti, peraltro vincolanti ex articolo 3, comma 18, dell'AQN del 2004.

L'ordine di servizio in questione muovendo da alcune premesse opinabili, dispone l'applicazione immediatamente successiva al piano ferie a far data dal 15 settembre 2014 dell'ordine di servizio n. 53 del 19 maggio 2014, vale a dire dell'ordine di servizio che recepisce le graduatorie dell'interpello dei posti di servizio ivi indicati, secondo l'arbitraria decurtazione della penalizzazione dell'1,5% per semestre operata dalla Direzione per le cariche fisse a partire dall'apertura dell'Istituto penitenziario in parola, avvenuta nel 1997: decurtazione, proprio con riguardo al periodo temporale da prendere a riferimento, ritenuta illegittima dalla richiamata CAR.

In particolare, l'ordine di servizio in contestazione afferma, per quanto di interesse, nelle premesse che: *“la CAR ha ritenuto la limitazione del calcolo delle decurtazioni alla data di apertura del Nuovo Complesso Penitenziario di Vibo Valentia assunta in violazione dell'accordo”*, e ancora che: *“...l'applicazione delle decurtazioni dei punteggi per gli impieghi in cariche fisse antecedenti al 1997 non produce alcun effetto modificativo rispetto alle rotazioni disposte con l'ordine di servizio n. 53 del 19 maggio 2014”* per cui, stante la predetta irrilevanza, codesta Autorità dirigente conclude per l'applicazione dell'ordine di servizio n. 53.

Orbene, quanto disposto da codesta Autorità dirigente con l'ordine di servizio n. 74 del 3 luglio 2014 non può che lasciare quanto mai perplessi.

Ciò posto, le scriventi anche in considerazione della delibera della C.A.R. e della disposizione del Provveditore Regionale dell' 8 luglio 2014 **chiedono che l'ordine di servizio n. 74 del 3 luglio 2014 venga immediatamente annullato** e che nel contempo vengano convocate le OO.SS..

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

Sappe
Bellucci

Osapp
Torrella

Sinappe
Scalise

Ugl P.P.
Di Mattia

Cgil
Vivacqua